

## Condizioni generali contrattuali per contratti d'appalto (CGC)

### 1. Campo d'applicazione

Le presenti condizioni generali contrattuali (CGC) valgono per tutti i contratti d'appalto conclusi dalla Vetreteria Beffa SA – CH 6616 Losone (VBSA). Rimangono riservate eventuali disposizioni scritte divergenti. Per essere valide, le CGC del committente devono essere pattuite esplicitamente per iscritto.

Le presenti CGC regolano pure eventuali ordini supplementari del committente.

### 2. Elementi contrattuali e ordine di priorità

La seguente documentazione è parte integrante del contratto nell'ordine di priorità che segue:

- a. Offerta della VBSA inclusi allegati (eventualmente rettificata dopo accordo con il committente).
- b. Conferma d'ordine della VBSA.
- c. Piani esecutivi definitivi del committente o dell'architetto da lui incaricato.
- d. Piani di officina di VBSA (se disponibili).
- e. Eventuali disposizioni particolari imposte dal progetto (disposizioni di progetto).
- f. Le presenti condizioni generali contrattuali per contratti d'appalto (CGC).
- g. Norma SIA 118
- h. Art. 363 a 379 CO
- i. Direttive SIGAB
- k. Direttive UPI

Se una commessa è costituita da più documenti, in caso di divergenze tra i singoli vale il più recente.

### 3. Offerte /prezzo unitario/prezzo di posizione/indicazione di quantità

- 3.1 Le offerte hanno una validità di due mesi, salvo diversa indicazione nell'offerta. Esse si basano sulle condizioni quadro menzionate nel capitolato e le specifiche tecniche contenute nell'elenco delle prestazioni. Eventuali richieste di modifiche costruttive comportano un adattamento del prezzo.
- 3.2 In caso di richieste particolari e di complicazioni non menzionate nell'elenco delle prestazioni, i prezzi unitari/di posizione verranno adattati. Le offerte si basano su prodotti semilavorati esistenti in commercio. Le lavorazioni speciali non specificate nell'offerta possono comportare la modifica dei prezzi di posizione e dei termini di consegna.
- 3.3 In caso di suddivisione in lotti, VBSA si riserva il diritto di adattare i prezzi unitari/di posizione. Le forniture a tappe devono essere segnalate alla VBSA che si riserva il diritto di fatturare a regia le spese supplementari. Le offerte forfettarie sono valide per le quantità e le esecuzioni descritte nell'elenco delle prestazioni. Eventuali modifiche comportano correzioni del prezzo (SIA 118).
- 3.4 Al momento della verifica dei documenti, il committente è tenuto a segnalare a VBSA prezzi unitari nettamente troppo bassi, verosimilmente dovuti ad un errore di calcolo e/o di trascrizione, permettendogli di apportare le necessarie correzioni.
- 3.5 Il quantitativo di pezzi indicati si intende per elementi di dimensioni e specifiche identiche. Eventuali modifiche comportano correzioni del prezzo. I prezzi unitari sono validi per la fabbricazione di un prodotto in base alla descrizione delle prestazioni. Non sono incluse le lavorazioni su elementi costruttivi estranei.
- 3.6 Variazioni tra la quantità realmente prodotta e montata e la quantità proposta in offerta hanno quale effetto una riduzione/maggiorazione del prezzo fatturato. I prezzi rimangono fissi se la costruzione viene terminata entro un anno dall'ordinazione. Trascorso questo termine, VBSA si riserva il diritto di calcolare dei supplementi sulla base dell'indice dei costi di costruzione (KBOB).

### 4. Termini di consegna/inoltro dell'ordinazione/modifica dell'ordinazione

I termini di consegna sono validi a partire dall'inoltro dell'ordinazione e dopo accettazione dei piani. I piani di fabbricazione sottoposti per approvazione al committente devono essere controllati e vidimati entro 5 giorni lavorativi. In caso contrario i termini non potranno essere garantiti. Le ordinazioni verbali e i lavori supplementari richiesti verranno eseguiti unicamente dopo l'inoltro di un'ordinazione scritta da parte del committente

### 5. Obbligo di verifica e di notifica/pianificazione/calendario dei lavori

- 5.1 Il committente, rispettivamente il suo architetto o altri mandanti da lui incaricati, sono obbligati a verificare offerte, piani, indicazioni esecutive, documenti d'appalto, ecc. Qualora il committente (o le persone da lui incaricate) riconoscano, o possano riconoscere che, offerte, piani, indicazioni esecutive, documenti d'appalto, ecc. allestiti dalla VBSA sono lacunosi, errati, contraddittori, fuorvianti o inconcludenti, devono notificarlo per iscritto alla VBSA senza indugio, al più tardi entro 20 giorni dal ricevimento di ogni documento ed in ogni caso entro il termine previsto per la lavorazione dell'opera presso le officine di VBSA.
- 5.2 Se il committente trascurava l'accurata verifica della documentazione o la notifica tempestiva di cui sopra, VBSA non assume responsabilità alcuna per eventuali difetti di tali documenti, così come per difetti di costruzione che ne dovessero derivare. Eventuali costi supplementari dovuti alla notifica tardiva sono a carico del committente.
- 5.3 Il coordinamento e la pianificazione di dettaglio delle attività di ulteriori artigiani sono di competenza del committente che si occupa pertanto dei relativi controlli.

- 5.4 I piani di produzione, che rimangono di proprietà di VBSA, vengono trasmessi per l'approvazione in due esemplari. Modifiche di poco conto saranno eseguite gratuitamente solo una volta. Eventuali ulteriori modifiche verranno fatturate.
- 5.5 Dopo l'inoltro dell'ordine, VBSA redige in accordo con il committente il calendario dei lavori e la sequenza della fornitura a tappe.
- 5.6 VBSA non ha alcun obbligo di verifica del fondo oggetto di costruzione, delle opere che vi sono edificate così come del materiale e delle opere di terzi messi a disposizione dal committente.
- 5.7 In particolare, VBSA non è tenuta a verificare lo stato e le caratteristiche, in particolare statiche, delle costruzioni sulle quali interviene, che si presumono adatte ad accogliere le sue opere.

### 6. Penale/garanzia di esecuzione

- 6.1 Le penali sono accettate unicamente quando VBSA ha avuto il diritto di esprimersi in occasione della stesura del calendario relativo alla pianificazione dei lavori. Se il cantiere non è pronto per l'inizio previsto del montaggio o se si accumulano ritardi nei termini di consegna non imputabili a VBSA, non potrà essere imposta nessuna penale.
- 6.2 Le garanzie di esecuzione e di realizzazione possono essere convenute solo reciprocamente, avere lo stesso valore o essere accettate unicamente dopo versamento di un acconto.

### 7. Fabbisogno/montaggio

- 7.1 VBSA realizza l'opera nel rispetto delle norme e delle direttive in vigore nel settore.
- 7.2 Se la fabbricazione viene effettuata sulla base di dimensioni teoriche, il committente è interamente responsabile del rispetto delle dimensioni previste per la costruzione.
- 7.3 VBSA è autorizzata ad interrompere i lavori di montaggio in caso di condizioni meteorologiche avverse o per cause di forza maggiore. Di conseguenza i termini di fine lavori non potranno essere rispettati.
- 7.4 Le spese supplementari causate da interruzioni del montaggio, non imputabili a VBSA, come pure una preparazione insufficiente del cantiere verranno fatturate a regia alla committenza.
- 7.5 Problematiche sul cantiere causate da una trascurata e insufficiente collaborazione da parte del committente, autorizzano VBSA a fatturare le relative spese supplementari.
- 7.6 L'imprenditore si riserva il diritto di affidare il montaggio a ditte esterne qualificate.
- 7.7 VBSA si assume i rischi di montaggio unicamente se questi sono stati segnalati per iscritto. Il committente deve indicare sui piani di produzione di VBSA riscaldamenti a pavimento, condutture, ecc, che dovranno essere segnalati chiaramente sul luogo del montaggio. In mancanza di queste indicazioni, VBSA declina ogni responsabilità in caso di danneggiamenti.
- 7.8 Per il montaggio il committente mette a disposizione gratuitamente:
  - Raccordi elettrici ad ogni piano;
  - Benne per l'eliminazione dei detriti;
  - Ponteggi per lavori impossibili da effettuare con un ponteggio mobile di 3 metri d'altezza;
  - Parapetti, reti, ecc. secondo le prescrizioni in materia di sicurezza.Il committente è responsabile per:
  - Accesso al luogo del montaggio in grado di sostenere carichi.
  - Protezione del luogo del montaggio e degli elementi di costruzione.
  - Luogo per l'immagazzinamento del materiale e delle attrezzature di montaggio durante i lavori.
  - Marcatura durevole degli assi e delle quote di livello sul cantiere e ad ogni locale prima del rilevamento delle dimensioni da parte di VBSA.
- 7.9 Se non espressamente menzionati nell'elenco delle prestazioni, i seguenti lavori sono di competenza del committente:
  - Realizzazione di risparmi, carotaggi e scanalature, come pure i riempimenti al termine del montaggio dell'opera.
  - Inserimento di rinforzi dietro le pareti rivestite con materiale leggero
  - Lavori di riempimento e isolamento tra l'opera e l'elemento esterno, in particolare i raccordi nel muro.
  - Protezione dell'opera mediante pellicole, rivestimenti, ecc.
  - Pulizia finale dell'opera.

### 8. Lavori a regia

- 8.1 I lavori a regia vengono fatturati secondo le tariffe attuali dell'AVCT (Associazione Vetriere Cantone Ticino)
- 8.2 I lavori a regia sono esclusi dagli accordi sui ribassi, sconti e prezzi forfettari dei lavori concordati.
- 8.3 I lavori a regia ordinati dalla locale direzione lavori sono vincolanti per il committente.
- 8.4 I lavori a regia vengono generalmente eseguiti solo da personale che dispone delle necessarie qualifiche per effettuare un lavoro complesso.

### 9. Collaudo/collaudo parziale

- 9.1 Il committente è responsabile per le autorizzazioni e i collaudi ufficiali. VBSA non è responsabile se l'opera non viene approvata dalle autorità competenti

9.2	Il committente deve controllare immediatamente i lavori al momento della consegna. Se entro un termine di 10 giorni dalla fine dei lavori non vengono constatati difetti visibili, l'opera viene considerata ineccepibile e approvata.	15.5	Per ogni difetto il committente può far valere dapprima unicamente il diritto all'eliminazione del danno da parte di VBSA entro un termine di al minimo 30 giorni. Se VBSA non inizia i lavori di eliminazione dei difetti entro il termine indicato dal committente, questi ha il diritto di scegliere fra le seguenti soluzioni;
9.3	Il montaggio di vetri, giunti, ferramenta esposta, accessori, ecc. deve essere verificato dalla direzione lavori durante il montaggio e collaudato immediatamente dopo il montaggio. Dopo il collaudo i rischi di danneggiamento, furto e deterioramento sono di competenza del committente.	•	Insistere ed esigere le migliori da parte di VBSA solo se tali lavori non comportano spese esorbitanti in confronto al suo interesse all'eliminazione dei difetti
9.4	Le forniture a tappe vengono collaudate a tappe.	•	Far eseguire le migliori da terzi o intraprenderle egli stesso con relativi costi a carico di VBSA. Nei due casi, pena la perdita del diritto a porre i costi a carico di VBSA, il committente deve sottoporre un preventivo a VBSA, che ricevuto il quale avrà 15 giorni di tempo per comunicare se intende lei stessa procedere alla migliorioria o sottoporre al committente una ditta da lei scelta che non può essere rifiutata se non per motivi gravi
<b>10. Fondo da edificare</b>			
Il committente conferma di essere il proprietario del fondo sul quale saranno edificate le opere di VBSA. In caso contrario, egli conferma che il proprietario del fondo ha acconsentito all'esecuzione delle opere commissionate alla VBSA. Nel caso in cui il committente sia una persona giuridica, questa conferma avviene con la responsabilità personale del suo rappresentante firmatario.			
<b>11. Pagamenti</b>			
Dietro semplice richiesta di VBSA, il committente è tenuto ad effettuare i seguenti pagamenti che saranno computabili sull'importo contrattuale pattuito:			
•	30 %: con scadenza al momento della conclusione del contratto	15.6	Nell'eventualità in cui i costi di migliorioria sono a carico di VBSA, questi comprendono esclusivamente gli interventi sulle opere difettose. Interventi di migliorioria su opere prive di difetti ed eventuali spese supplementari della direzione sono a carico del committente.
•	30 %: con scadenza al momento dell'esecuzione della metà delle opere commissionate alla VBSA	15.7	Quando il committente o un suo ausiliario sono corresponsabili di un difetto, le spese per le miglioriorie vanno divise tra VBSA ed il committente in rapporto alle relative responsabilità.
•	20 %: entro la fine dei lavori	15.8	In caso di danni causati da un difetto, il committente ha diritto al risarcimento dei danni solo se dimostra inequivocabilmente la colpa grave di VBSA.
•	20 %: entro 30 giorni dalla data della fattura.		
VBSA farà valere tali pretese presentando le relative richieste di acconto. Per i termini di pagamento e di mora vale quanto previsto dall'art.12. Il committente conferma di disporre dei mezzi necessari per il pagamento delle mercedi.			
<b>12. Deduzioni/supplementi/condizioni di pagamento</b>			
12.1	Il termine di pagamento è di 15 giorni per gli acconti e di 30 giorni per la fattura finale. Trascorso tale termine il committente è costituito automaticamente in mora senza necessità d'interpretazione, e deve pagare moratori del 5% all'anno. Trascorso il termine fissato per il pagamento della fattura non viene più riconosciuto alcuno sconto.	16.1	Il fornitore, rispettivamente il produttore di vetro isolante assicurano che se il vetro viene usato secondo le dovute prescrizioni, sulle superfici interne non si verificherà una diminuzione della visibilità dovuta a formazione di condensa o di pulviscolo.
12.2	A partire dalla mora del debitore, VBSA può sospendere l'esecuzione dei lavori fino ad avvenuto integrale pagamento di ogni importo a lei dovuto.	16.2	In presenza di locali con elevata umidità dell'aria (piscine, locali umidi, ecc.) la posa deve essere effettuata dall'esterno e le battute devono essere provviste di sufficienti fori di drenaggio per una corretta ventilazione.
12.3	Per il resto si applicano gli art. 107 ss. CO. Se il termine supplementare scade senza che il committente abbia effettuato il pagamento, VBSA può recedere dal contratto con notifica immediata. In questo caso non è tenuta a completare l'opera ed ha diritto alla retribuzione per le prestazioni effettuate ed agli interessi di mora. Inoltre, VBSA ha diritto ad un indennizzo pari al 10% della differenza tra importo così fatturato e prezzo di delibera. Rimane riservato ogni ulteriore danno ai sensi dell'art. 377 CO.	16.3	Grazie al notevole livello qualitativo raggiunto nella produzione del vetro Float la ripartizione delle tensioni proprie presenti nel vetro raggiunge un elevato livello di omogeneità. Rotture spontanee e incrinature dovute a tensioni interne possono essere di conseguenza causate unicamente da effetti esterni di natura meccanica e/o termica. Esse non rientrano pertanto nell'ambito delle prestazioni di garanzia. È indispensabile che il committente copra immediatamente il rischio di rottura con un'apposita polizza assicurativa.
12.4	Gli onorari di terzi possono essere fatturati all'offerente unicamente se sono stati quantificati nella richiesta d'offerta e nell'elenco delle prestazioni.	16.4	Una sollecitazione termica parziale della superficie del vetro può provocare uno shock termico e causare a sua volta la rottura del vetro. Fonti di calore quali corpi riscaldanti, prese d'aria calda, lampade, spot, tendaggi antisolarari interni metallizzati, mobilio, ecc. devono essere tenute ad una distanza minima di 30 cm dal vetro. In presenza di asfalto fuso è necessario proteggere termicamente le lastre. È da evitare l'applicazione di rivestimenti autocollanti sul vetro nonché la verniciatura parziale delle lastre.
12.5	In caso di ordinazioni forfetarie non possono essere effettuate deduzioni supplementari per elettricità e acqua da cantiere, pulizia, ecc.	16.5	Durante i lavori di fresatura e di saldatura è indispensabile proteggere la lastra dalle scintille e dalle perle di saldatura. Analoga attenzione è dovuta durante i lavori di levigatura dei serramenti.
12.6	Non sono consentite deduzioni per:	16.6	La superficie del vetro deve essere convenientemente protetta dal contatto con materiali corrosivi (latte di cemento, salnitro, fluorosilicati, ecc). L'impiego di detergenti non idonei per la pulizia dei vetri e le spugne rivestite con strati metallici o stuoie abrasive ne possono causare il deterioramento. E' dunque importante seguire attentamente le indicazioni del fabbricante per la pulizia del vetro (vedi direttive SIGAB 102 "pulizia del vetro"). In tutti i casi la pulizia del vetro è a carico del committente.
•	Altre assicurazioni	16.7	L'effetto di doppia immagine si manifesta tramite diverse immagini da un elemento di vetro isolante. Viene causato da variazioni di pressione di natura atmosferica nonché da sbalzi di temperatura. Di conseguenza le lastre si deformano temporaneamente verso l'interno e rispettivamente verso l'esterno.
•	Costi amministrativi, informatica, spese telefoniche e altre spese del committente	16.8	Le interferenze si evidenziano in zone, strisce o cerchi a colori dell'arcobaleno. Facendo pressione con un dito sulla lastra tali zone tendono a spostarsi. Esse compaiono su lastre di Float perfettamente parallele e sono dovute a effetto fisico.
12.7	Possono essere fatturati supplementi per le seguenti spese:	16.9	Le differenze di colore del vetro dipendono dallo spessore della lastra, dal procedimento di produzione e dalla composizione del vetro. In caso di ordinazioni successive, possono verificarsi differenze di colore, in particolare modo su vetri di forti spessori. Inoltre, nel caso di vetri stampati possono anche verificarsi differenze nella struttura dovute al procedimento di fabbricazione.
•	Imposte, tasse, tasse doganali, diritti, autorizzazioni e spese legate a forniture dall'estero e montaggio	16.10	Il vetro può presentare, in singoli casi, difetti di poca importanza ma fastidiosi alla vista. Essi sono dovuti unicamente al procedimento di fabbricazione e possono essere considerati tali, se ad una distanza di 3 metri, a occhio nudo e perpendicolarmente alla lastra non sono visibili.
12.8	Il lavoro notturno, di sabato, domenica e giorni festivi viene fatturato secondo quanto stabilito dal CCL dell'AVCT.		
<b>13. Contestazioni</b>			
Eventuali contestazioni della fattura finale devono essere notificate a VBSA entro 8 giorni dalla ricezione. In caso di silenzio, gli importi fatturati si intendono integralmente accettati dal committente.			
<b>14. Rinuncia all'esecuzione dell'opera</b>			
Se il committente rinuncia all'esecuzione dell'opera deliberata deve rimborsare alla VBSA il lavoro già fatto e le spese sostenute in vista dell'esecuzione dell'opera, oltre ad un indennizzo pari al 10% della differenza tra l'importo del rimborso ed il prezzo di delibera. Rimane riservato ogni ulteriore danno ai sensi dell'art. 337 CO.			
<b>15. Responsabilità per difetti</b>			
15.1	Il difetto di un'opera consiste nella mancanza di una qualità sia promessa o altrimenti convenuta sia presunta dal committente in buona fede e senza particolari accordi (per es. idoneità dell'opera all'uso comune o previsto dal contratto).		
15.2	Non viene considerata come difetto ogni difformità dell'opera (o parte di essa) dal contratto, dovuta alla responsabilità del committente o di un suo ausiliario, per es. la direzione dei lavori o l'architetto; in particolare una difformità che risulta da un errore nei documenti o nelle indicazioni per l'esecuzione.		
15.3	Il committente non può far valere i diritti accordatigli in caso di opera difettosa se egli stesso fu causa dei difetti mediante ordinazioni date contro l'espresso parere di VBSA o in altra maniera.		
15.4	VBSA è responsabile dei lavori eseguiti da subappaltatori unicamente se questi sono da lei stati scelti e direttamente incaricati		
<b>17. Diritto applicabile e foro competente</b>			
Il presente contratto è sottoposto esclusivamente al diritto svizzero. Foro competente per dirimere ogni eventuale vertenza è il Tribunale ordinario della sede di VBSA al momento in cui sorge la vertenza.			